



REGOLAMENTO
DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE
(traduzione non ufficiale – novembre 2019)

Articolo 1	Disposizioni generali
Articolo 2	Obiettivi
Articolo 3	Membri e composizione
Articolo 4	Organi della Dimensione Parlamentare
Articolo 5	L'Assemblea parlamentare
Articolo 6	La Commissione parlamentare
Articolo 7	Il Presidente della Dimensione Parlamentare
Articolo 8	I Vice Presidenti della Dimensione Parlamentare
Articolo 9	La Commissione permanente
Articolo 10	Le Commissioni generali
Articolo 11	Questioni urgenti
Articolo 12	Facoltà di parola
Articolo 13	Dichiarazioni finali dell'Assemblea parlamentare
Articolo 14	Votazione
Articolo 15	Emendamenti
Articolo 16	Verbali
Articolo 17	Relazioni con altri organi dell'INCE
Articolo 18	Osservatori
Articolo 19	Ospiti
Articolo 20	Revisione del Regolamento
Articolo 21	Lingua della Dimensione Parlamentare
Appendice I	

ARTICOLO 1.

Disposizioni generali

In conformità agli articoli 10 e 23 delle Linee direttrici e al Regolamento dell'Iniziativa Centro Europea, adottati dai Capi di Governo dell'Iniziativa Centro Europea il 4 dicembre 2018, i lavori della Dimensione Parlamentare sono disciplinati dal presente Regolamento, che sostituisce il precedente Documento sulle procedure di lavoro della Dimensione Parlamentare dell'INCE.

ARTICOLO 2.

Obiettivi

La Dimensione Parlamentare persegue i seguenti scopi:

- a) contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Iniziativa Centro Europea, d'accordo e in stretto coordinamento con i Governi e gli altri organi dell'Iniziativa;
- b) rafforzare la cooperazione multilaterale tra gli Stati Membri dell'INCE a livello parlamentare;
- c) istituire e rinsaldare le strutture di partenariato fondate sui principi della democrazia parlamentare e sul rispetto dei diritti dell'uomo, in conformità alla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e al Processo OSCE;
- d) rafforzare la partecipazione di tutti gli Stati membri al processo di integrazione europea;
- e) promuovere la cooperazione economica e la tutela dell'ambiente conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 3.

Membri e composizione

1. I membri della Dimensione Parlamentare sono nominati dai rispettivi Parlamenti nazionali.

2. I membri della Dimensione Parlamentare sono membri dei rispettivi Parlamenti nazionali. Qualora cessino di esserlo, continuano ad essere membri della Dimensione Parlamentare fino alla designazione di un successore o, in mancanza di tale designazione, per un periodo non superiore ai sei mesi.

3. La partecipazione alla Dimensione Parlamentare è limitata agli Stati membri dell'INCE, che hanno Parlamenti democraticamente eletti. Lo standard richiesto è quello previsto per la partecipazione al Consiglio d'Europa.

4. Ciascuna delegazione nazionale ha diritto ad almeno tre seggi nell'Assemblea parlamentare. Il numero dei seggi assegnati dipende dalla

popolazione degli Stati membri: tre seggi se la popolazione non supera i cinque milioni di abitanti, cinque seggi se la popolazione è compresa tra cinque e dodici milioni di abitanti e sette seggi qualora la popolazione superi i dodici milioni di abitanti (cfr. Appendice I).

5. I Parlamenti possono, altresì, in aggiunta ai membri di cui all'articolo 3, comma 2, nominare membri supplenti il cui numero non deve superare quello dei membri stessi. Un membro supplente può sostituire un membro qualora quest'ultimo sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea Parlamentare, a condizione che il Segretariato ne sia debitamente informato dal Presidente della delegazione nazionale in questione.

ARTICOLO 4.

Organi della Dimensione Parlamentare

Gli organi della Dimensione Parlamentare sono:

- l'Assemblea Parlamentare
- la Commissione Parlamentare,
- la Commissione Permanente,
- le tre Commissioni Generali e
- le Sottocommissioni delle tre Commissioni Generali, se istituite.

ARTICOLO 5.

L'Assemblea parlamentare

1. L'Assemblea parlamentare si riunisce almeno una volta l'anno nella sessione autunnale.

2. L'Assemblea parlamentare si riunisce nel paese che esercita la Presidenza dell'Iniziativa Centro Europea per quell'anno. Il Paese ospitante predispone quanto necessario per l'organizzazione delle riunioni.

3. L'Assemblea parlamentare può adottare decisioni su qualsiasi questione inerente le proprie attività.

4. L'Assemblea parlamentare può adottare decisioni solo se è presente la maggioranza delle delegazioni nazionali. Il Presidente stabilisce la presenza del numero legale.

5. Il Presidente, su richiesta di almeno un terzo delle delegazioni nazionali, può convocare una sessione straordinaria dell'Assemblea parlamentare.

6. Le sessioni dell'Assemblea parlamentare sono pubbliche, salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea parlamentare.

7. La data e la durata di ciascuna sessione vengono stabilite dal Presidente.

ARTICOLO 6

La Commissione parlamentare

1. La Commissione parlamentare si riunisce una volta l'anno, nella sessione primaverile, nel Paese che esercita la Presidenza dell'Iniziativa Centro Europea per quell'anno. Il Paese ospitante predispone quanto necessario per l'organizzazione delle riunioni.
2. Ciascuna delegazione invia due delegati alla riunione della Commissione parlamentare, uno dei quali è il Presidente della delegazione nazionale. In assenza del Presidente, una delegazione nazionale può designare un sostituto scegliendolo tra i suoi membri.
3. Le procedure della Commissione parlamentare si conformano a quelle dell'Assemblea parlamentare.

ARTICOLO 7.

Il Presidente della Dimensione Parlamentare

1. Il Presidente della delegazione nazionale del Paese che esercita la Presidenza dell'INCE è Presidente della Dimensione Parlamentare.
2. Il Presidente convoca, presiede e dirige i dibattiti dell'Assemblea parlamentare e della Commissione permanente; assicura la conformità al Regolamento; mantiene l'ordine; concede la parola agli oratori; apre e chiude i dibattiti; si accerta che esista il numero legale; pone le questioni al voto e ne annuncia i risultati. Le decisioni del Presidente in ordine alle questioni procedurali non possono essere respinte.
3. Quando presiede una riunione, il Presidente non può intervenire nel dibattito. Se desidera partecipare ad un dibattito, il Presidente deve lasciare la presidenza della riunione fino alla conclusione del dibattito.
4. Come più alto rappresentante della Dimensione Parlamentare, il Presidente può stabilire contatti e partecipare ad incontri internazionali al fine di promuovere gli obiettivi della Dimensione Parlamentare.
5. Il Presidente dirige la Sottocommissione preposta alle relazioni con le organizzazioni parlamentari internazionali e regionali. La Sottocommissione è composta da cinque membri eletti dalla Commissione permanente.

ARTICOLO 8.
I Vice Presidenti della Dimensione Parlamentare

1. I Presidenti delle delegazioni nazionali dei Paesi della Presidenza successiva e precedente svolgono funzione di Vice Presidenti della Dimensione Parlamentare.
2. Nel presiedere una riunione, un Vice Presidente svolge le stesse funzioni del Presidente.

ARTICOLO 9.
La Commissione permanente

1. La Commissione permanente è composta dal Presidente e dai due Vice Presidenti della Dimensione Parlamentare, dai Presidenti delle Commissioni generali e dai Presidenti delle delegazioni nazionali.
2. La Commissione permanente assicura la continuità e l'efficiente funzionamento della Dimensione Parlamentare nell'intervallo tra le sessioni.
3. In assenza del proprio Presidente, una delegazione nazionale può designare un sostituto scegliendolo tra i suoi membri.
4. Su proposta del Presidente della Dimensione Parlamentare, la Commissione permanente può essere convocata nell'intervallo tra le sessioni ogniqualvolta sia ritenuto utile.
5. La Commissione permanente può adottare decisioni se è presente la maggioranza dei suoi membri.
6. Le decisioni della Commissione permanente vengono assunte in conformità al principio del *consenso meno uno*. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. Qualora un membro della Commissione permanente partecipi alla riunione in qualità di Presidente di una Commissione generale oltre che come Presidente di una delegazione nazionale, un membro della stessa delegazione nazionale, debitamente designato, lo/la sostituirà in qualità di membro della Commissione permanente.

ARTICOLO 10.
Le Commissioni generali

1. Sono istituite le tre seguenti Commissioni generali:

a) Commissione generale per gli affari politici e interni, competente per le materie politiche di interesse reciproco, la lotta al crimine organizzato e al terrorismo, la tutela dei diritti civili, la migrazione, le minoranze, la dimensione umana.

b) Commissione generale per gli affari economici, competente in materia di agricoltura, piccole e medie imprese, trasporti e telecomunicazioni, cooperazione interregionale e transfrontaliera, ricostruzione e sviluppo, ambiente e tutela del paesaggio, energia, turismo.

c) Commissione generale per gli affari culturali, competente in materia di cultura e istruzione, scienza e tecnologia, questioni della gioventù, sviluppo delle risorse umane e formazione, informazione e mezzi di comunicazione.

2. I membri delle Commissioni generali vengono nominati dalle delegazioni nazionali. Ciascuna Commissione è composta da un terzo dei membri dell'Assemblea. Ciascuna delegazione nazionale ha diritto ad almeno un membro in ognuna delle Commissioni.

3. Le delegazioni nazionali sottopongono al Presidente della Dimensione Parlamentare i candidati alla Presidenza di una Commissione generale.

4. I Presidenti ed i Vice Presidenti di ciascuna Commissione generale vengono eletti dalle delegazioni a scrutinio segreto a maggioranza semplice. Qualora vi sia un unico candidato a concorrere per un incarico, detto candidato viene dichiarato eletto per acclamazione. Nel caso in cui si verifichi una vacanza durante il mandato, la relativa Commissione generale provvede ad eleggere un sostituto. La durata del mandato dei Presidenti e dei Vice Presidenti di ciascuna Commissione generale è di un anno, rinnovabile due volte. La riunione costituente di ciascuna Commissione generale è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente della Dimensione Parlamentare fino all'elezione del suo Presidente.

5. Una Commissione Generale è convocata dal proprio Presidente almeno 30 giorni prima della rispettiva riunione, salvo situazioni impreviste e debitamente motivate in cui la Commissione può essere convocata con minore anticipo.

6. Ciascuna Commissione generale si riunisce almeno 35 giorni prima dell'Assemblea parlamentare. I documenti adottati in tale occasione vengono distribuiti dal Segretariato a tutte le delegazioni nazionali, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea parlamentare.

7. Ciascuna Commissione generale può esaminare le relazioni che verranno trasmesse all'Assemblea parlamentare prima di ciascuna sessione della stessa. La Commissione generale nomina per ciascun argomento un relatore, che è responsabile della redazione della relazione della Commissione generale e della sua presentazione all'Assemblea parlamentare.

8. Una Commissione generale può tenere riunioni congiunte con il Comitato dei Coordinatori Nazionali o con il Segretariato Esecutivo InCE, al fine di scambiare informazioni e migliorare il coordinamento delle dimensioni Parlamentare e governativa dell'Iniziativa.

9. Una Commissione generale può adottare decisioni solo se è presente un terzo delle delegazioni.

10. Di norma, le decisioni di una Commissione generale vengono assunte dalla maggioranza delle delegazioni presenti e la votazione ha luogo per alzata di mano.

11. Le riunioni delle Commissioni generali non sono pubbliche, salvo diversa decisione.

12. Un membro supplente, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, può sostituire il proprio membro qualora quest'ultimo sia impossibilitato a partecipare alla riunione di una Commissione Generale, a condizione che il Segretariato ne sia debitamente informato dal Presidente della delegazione nazionale in questione.

13. Qualora un seggio di una Commissione generale rimanga vacante, la delegazione nazionale che detiene quel seggio può designare un sostituto.

14. Ciascuna Commissione generale, per le materie di sua competenza, può istituire Sottocommissioni. I Presidenti ed i Vice Presidenti di una Sottocommissione vengono eletti a scrutinio segreto, a maggioranza semplice dei membri della rispettiva Commissione generale. Qualora vi sia un unico candidato a concorrere per un incarico, tale candidato viene dichiarato eletto per acclamazione. Nel caso in cui si verifichi una vacanza durante il mandato, la Sottocommissione elegge un sostituto. La durata del mandato dei Presidenti e dei Vice Presidenti di ciascuna Sottocommissione è di un anno, rinnovabile due volte.

ARTICOLO 11.

Questioni di urgenza

1. L'ordine del giorno delle sessioni dell'Assemblea parlamentare può essere integrato con l'inserimento di una questione urgente relativa a qualsiasi materia di competenza dell'INCE.

2. Una questione urgente può essere inserito su richiesta di almeno cinque delegazioni nazionali.

ARTICOLO 12.
Facoltà di parola

1. I membri che intendano prendere la parola in un dibattito nel corso di una sessione devono iscriversi nell'elenco degli oratori. Il Presidente è responsabile di tale elenco.
2. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.
3. Qualora un relatore si discosti dalla questione, il Presidente lo richiama all'ordine e, qualora il relatore persista, può togliergli la parola.
4. Il Presidente può decidere di consentire ad un membro di presentare una dichiarazione personale. Non vi sarà alcun dibattito su tale dichiarazione.

ARTICOLO 13.
Dichiarazioni finali dell'Assemblea parlamentare

1. Ad ogni sessione, l'Assemblea parlamentare adotta una dichiarazione finale. La maggioranza richiesta per l'adozione della dichiarazione finale è di due terzi dei voti espressi, a condizione che sia presente almeno la maggioranza dei membri.
2. La dichiarazione finale viene sottoposta all'attenzione dei Ministri degli Affari esteri e dei Capi di governo dell'INCE nel corso delle rispettive riunioni.

ARTICOLO 14.
Votazioni

1. In linea generale, ciascuna delegazione ha diritto ad un unico voto.
2. Nessuno può essere chiamato a parlare durante una votazione.

ARTICOLO 15.
Emendamenti

1. In linea generale, tutti i documenti presentati per l'adozione in occasione delle riunioni di tutti gli organi della Dimensione parlamentare dell'INCE devono essere distribuiti a tutte le delegazioni nazionali almeno 20 giorni prima delle rispettive riunioni, in modo da permettere la successiva distribuzione di tutti gli emendamenti presentati dalle delegazioni nazionali a tali documenti, almeno 7 giorni prima della riunione.
2. Nel corso della riunione di ciascun organo, qualsiasi delegazione presente, sulla base del presente paragrafo e se lo ritiene opportuno, ha il diritto

di bloccare proceduralmente l'esame degli emendamenti ricevuti dopo la scadenza di cui sopra.

3. Tale procedura non si applica agli emendamenti di compromesso che possono essere formulati nel corso delle rispettive riunioni.

ARTICOLO 16. Verbali

1. I verbali delle riunioni della Dimensione Parlamentare sono predisposti dal segretario del Presidente dell'Assemblea parlamentare e distribuiti alle delegazioni nazionali.

ARTICOLO 17. Relazioni con gli altri organi dell'INCE

1. La Dimensione Parlamentare si prefigge l'obiettivo di collaborare strettamente e in via permanente con la dimensione governativa dell'INCE attraverso uno stretto rapporto di lavoro tra Commissioni generali e Coordinatori Nazionali dell'INCE.

2. Il Presidente della Dimensione Parlamentare prende parte a tutte le riunioni di alto livello organizzate dall'INCE ed ha diritto a partecipare ai dibattiti e ad esprimere l'opinione della Dimensione Parlamentare.

ARTICOLO 18. Osservatori

1. I rappresentanti delle seguenti organizzazioni possono essere invitati dal Presidente della Dimensione Parlamentare alle sessioni e alle altre riunioni della Dimensione: Parlamento europeo, Assemblea parlamentare dell'OSCE, Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Assemblea baltica, Assemblea parlamentare per la cooperazione economica nel Mar Nero (PABSEC), Assemblea interparlamentare della CSI, Dimensione Parlamentare del Processo di cooperazione dell'Europa del Sud-est (SEECF).

2. I rappresentanti invitati hanno lo status di osservatore e hanno diritto di parola ma non di voto.

ARTICOLO 19.
Ospiti

1. I rappresentanti di Assemblee internazionali diverse da quelle suddette e dei parlamenti nazionali dei Paesi non aderenti all'INCE, i funzionari governativi, le organizzazioni non governative, i rappresentanti del mondo imprenditoriale e gli esperti possono essere invitati dal Presidente della Dimensione Parlamentare previa informazione delle delegazioni nazionali. Se autorizzati dal Presidente, possono prendere la parola.

ARTICOLO 20.
Revisione del Regolamento

1. Le modifiche al Regolamento possono essere proposte da qualsiasi delegazione nazionale. La maggioranza richiesta per una modifica al presente Regolamento è il consenso meno uno, a condizione che sia presente la maggioranza delle delegazioni nazionali.

ARTICOLO 21.
Lingua dell'Assemblea parlamentare

1. Lingua ufficiale della Dimensione Parlamentare dell'INCE è l'Inglese.
2. I documenti e la corrispondenza della Dimensione Parlamentare sono redatti in Inglese.
3. Una delegazione nazionale che desideri utilizzare un'altra lingua assicurerà il servizio di interpretariato da tale lingua in Inglese.

APPENDICE I

PAESE	POPOLAZIONE ¹	SEGGI
MONTENEGRO	0,61	3
SLOVENIA	2,1	3
NORTH MACEDONIA	2,1	3
ALBANIA	3,05	3
BOSNIA ed ERZEGOVINA	3,8	3
CROAZIA	4,2	3
MOLDOVA	3,4	3
SLOVACCHIA	5,4	5
BULGARIA	7,05	5
AUSTRIA	8,7	5
UNGHERIA	9,8	5
REPUBBLICA CECA	10,6	5
BIELORUSSIA	9,5	5
SERBIA	7,07	5
ROMANIA	21,4	7
POLONIA	38,4	7
UCRAINA	43,9	7
ITALIA	62,2	7
TOTALE		79

¹ Fonte: the CIA World Factbook 2018.